

Pene e Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Regolarità della condotta e adesione al trattamento rieducativi - Commissione di reati successivi ai semestri in valutazione - Rilevanza - Sussistenza - Condizioni.

Autore:

In: Giurisprudenza commentata

ORDINANZA

all'udienza del

18 ottobre 2006

nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso l'ordinanza

**pronunciata ex Art. 54
e 69**

**bis L. 354/175
dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA
in data 04.05.2006
promosso**

da:

A.
M.

nato a
xxx

il
xxx

Detenuto Casa Reclusione di
xxx;

VISTO
il parere

come da verbale del
P.G.;

VISTI

gli

atti
del
procedimento
di
sorveglianza
sopra specificato;

CONSIDERATE
le risultanze delle documentazioni acquisite,

delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione
e della discussione di cui a separato processo verbale;

O S S E R V A

Il
Magistrato di sorveglianza di
Alessandria,
in data 04.05.2006,
ha emesso

ordinanza
ex art.

54
e 69-bis L. 354/75, sull'istanza di liberazione anticipata formulata
dal
detenuto

in

epigrafe

generalizzato.

Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto impugnazione ai sensi

dell'art.
69 bis

della citata legge.

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge

Il Collegio ritiene che
il reclamo sia
infondato: il provvedimento impugnato è, infatti,

logicamente

e adeguatamente motivato con il riferimento alla insussistenza dei presupposti di legge,

con particolare riferimento alla carenza di partecipazione trattamentale
riscontrabile

alla

luce

della ricaduta nel delitto dopo l'espiazione

dei

semestri di pena in valutazione (22.01.2000 - 10.05.2002), ciò che basta da solo a giustificare la reiezione
dell'istanza, come peraltro insegna la consolidata giurisprudenza della Cassazione
(ex
plurimis, Cass., I, 05.06.1997, *****).

La consolidata giurisprudenza della Cassazione inclina, infatti, a ritenere
legittima la valutazione dell'incidenza negativa della commissione di reati, commessi
nel corso di periodi di libertà successivi alla detenzione, ai fini della verifica della sussistenza di
un'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, in rapporto a semestri di pena
espiaata antecedentemente alla perpetrazione degli illeciti penali.

Più precisamente, per poter incidere sulla valutazione ai fini della liberazione anticipata, deve trattarsi di
un reato di significativa gravità (Cass., I, 5.6.1997, n. 3017, ***** , RP, 1997, 962).

Ciò posto, la valutazione della condotta penalmente illecita, successiva al periodo di detenzione, è

comunque

legittima, poiché il giudizio ai sensi dell'art. 54 l. 26 luglio 1975, n.354 deve avere ad oggetto la complessiva condotta del soggetto (Cass.,I,17.4.2000,n.1740, Greco,CED; conforme Cass.,I,25.3.1992, *****, CP, 1993,2102) e, in questa prospettiva, la commissione di gravi reati successivamente al periodo di detenzione che deve essere valutato riverbera negativamente sulla valutazione dell'effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, poiché la commissione di illeciti successiva all'esposizione al trattamento penitenziario evidenzia la partecipazione meramente formale del soggetto all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti (Cass.,I,23.3.1993, *****, CP,1995,2279;Cass.,I,14.4.1997,Pirrozzì,CP,1997,962;Cass.,I,7.7.1999, n.3342,Bayrak,CED).

Nel caso di specie, il detenuto risulta aver commesso un nuovo reato successivamente al periodo richiesto di valutazione e precisamente una violazione dell'art.73, d.p.r. 309/90 e una violazione al T.U.Stranieri. La natura di tali nuove condotte delittuose, realizzate nell'ottobre del 2002, a pochi mesi di distanza dal periodo detentivo valutato dal giudice a quo, induce a ritenere che l'interessato non abbia profittato delle offerte trattamentali in istituto, poiché è ritornato a delinquere per procacciarsi utilità economiche ed ha continuato a vivere quale irregolare sul territorio nazionale.

Nella fattispecie, il giudizio negativo in ordine alla effettiva volontà di partecipazione in ragione della ricaduta nel delitto posteriormente all'espiato trova altresì conforto nella

lettura degli atti dell'osservazione, dai quali si desume l'insufficiente adesione

del
detenuto al trattamento

penitenziario.

L'impugnazione va pertanto respinta.

P.Q.M.

Visto l' Art. 69 L.
354/75 e
gli artt. 666 e 678 c.p.p.;

RESPINGE

L'IMPUGNAZIONE
come sopra proposta .

Torino, così deciso il

18 ottobre 2006

<https://www.diritto.it/pene-e-ordinamento-penitenziario-liberazione-anticipata-regularita-della-condotta-e-adesione-al-trattamento-rieducativi-commissione-di-reati-successivi-ai-semesteri-in-val/>